REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.10.2018R.A.C.L., promossa da:

con il proc. avv. Manco dom.

CONTRO

INPS Scci spa
avvocatur a

Equitalia sud spa

Con ricorso del 3.1.18, parte ricorrente ha adito questo Giudice in opposizione avverso le cartelle di pagamento in ricorso individuate (e limitatamente ai crediti vantati da Inps) e di cui assume essere venuta a conoscenza solo a seguito dell a notifica dell'atto di pignoramento del 30.11.17. Lamenta la mancata notifica degli atti impugnati, l'omesso invio dell'avviso bonario, la violazione dell'art.25 dlgs 46.99, il difetto di motivazione e la prescrizione del credito azionato.

Fissata l'udienza di discussione si sono costituite Inps, anche per Scci spa, ed Agenzia entrate riscossione spa chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.

Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46 \99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente; che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.

Firmato Da: E Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 57d9889cd89e542c748e7913d756e5ea

Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro: -

opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi - V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattori ale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
-opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giuri sdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso ilprocesso, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.

Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento\avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi; viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46 \99. La

carenza di motivazione della cartella\avviso deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella\avviso (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al D.M. 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede l'obbligo di indicazione, in caso di iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 57d9889cd89e542c748e7913d756e5ea
Firmato Da:

lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti prev idenz ial i.

L'esperibilità dell'azionedi opposizione in esame può tuttavia essere esercitata entro un termine perentorio che deve essere osservato a pena di decadenza. D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, al comma 5, dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento". Costituisce questo un termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, in quanto funzionale a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione, consentendo conseguentemente una rapida riscossione del credito medesimo.

sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 49, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16.

mancata espressa previsione della sua perentorietà. Infatti, benchè l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Cass. n. 5074 del 1997, Cass. n. 177 del 1998).
Né a supporto della tesi circa la natura ordinatoria del termine potrebbe richiamarsi il

dei crediti previdenziali. L'ordinamento conosce titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.
Significativo del resto è che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Né alcun parallelo appare proponibile in relazione al procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame.
Del resto, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non troverebbe alcuna giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo. [Cass. 27.2.07 n. 4506].

L'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito cheil giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 57d9889cd89e542c748e7913d756e5ea
Firmato Da: I

nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione deldifetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; Cass. n. 3947 del 2002).

La necessità di una verifica d'ufficio riguardo alla tempestività dell'opposizione non esclude che il relativo accertamento debba svolgersi con l'osservanza del generale principio di distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) (cfr. Cass. n. 12598 del 2001).

D'altra parte, la decadenza dall'opposizione non pregiudica la possibilità di eccepire la prescrizione maturata successivamente la notifica dell'atto impositivo.

L'opposizione è relativa alle seguenti cartelle:
-0592000006949111000 (relativa a contribuzione fissa \perc. entro minimale per gli anni 1998\1999) di cui non vi è prova della notifica ma solo di una successiva intimazione del 28.9.04 (non sottoscritta dal destinatario) e poi del 14.2.13;

-05920020018370180000 (relativa a contribuzione fissa\perc. entro minimale per gli anni 1993\1997) che risulta notificata in data 19.4.02 cui ha fatto seguito notifica di una intimazione in data 28.9.04 personalmente al ricorrente benchè non riporti la sottoscrizione del destinatario e poi di altra intimazione in data 14.2.13;

-05920040002198658000 che sarebbe stata notificata personalmente al ricorrente in data 20.4.04 benchè non riporti la sottoscrizione del destinatario; ha fatto seguito in data 14.2.13 la notifica di una intimazione;

-05920050004623113000 notificata in data 14.3.05 con notifica in data 14.2.13 di successiva intimazione;

-05920060004095925000 notificata in data 29.3.06 e cui ha fatto seguito intimazione notificata in data 14.2.13;

-05920060040473275000 notificata in data 14.11.06 e cui ha fatto seguito notifica della intimazione in data 14.2.13;

-05920080036591606000 che sarebbe stata notificata in data 17.12.08 con notifica di successiva intimazione in data 18.10.12; invero si deve lamentare come non sia stata provata detta notifica del 17.12.18, risultando prodotta relata di notifica che non individua il numero progressivo della cartella de qua.

-05920110015339633000 notificata in data 21.4.11 con successivo atto interruttivo del 14.2.13.

nesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 57d9889cd89e542c748e7913d756e5ea
Firmato D

Ebbene, ritenuta l'applicabilità di un termine di prescrizione quinquennale [Cass 2339.2016], deve osservarsi come sia maturata la prescrizione quinquennale (rilevabile d'ufficio sì da non potersi ritenere l'inammissibilità del ricorso sicco me eccepita da INPS) delle seguenti cartelle di pagamento:

059200000694111000; 05920020018370180000; 05920040002198658000; 05920050004623113000; 05920060004095925000; 05920060040473275000.

i prova dell'avvenuta

Considerato l'art.1 del Decreto 24
In relazione alla cartella n.05920080036591606000 , in difetto d notifica, si deve osservare come detto atto sia relativo a dm 10 per gli anni 1999\00. febbraio 1984(G.U. n.193del 14/07/1984) [Codificazione unica e versamenti entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali], deve comunque ritenersi la prescrizione del credito azionato.

Viceversa, in relazione alla cartella 05920110015339633000 risulta notificata il 21.4.2011, notifica cui ha fatto seguito atto interruttivo del 14.2.13 e d ell'11.10.17.

Detta cartella è relativa ai contributi Ivs fissi\percentuale entro il minimale per il 2010 e risulta tardiva qualsiasi opposizione e non maturata successivamente alcuna prescrizione.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

Pqm

Il Tribunale,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
annulla, limitatamente ai crediti Inps azionati, le cartelle n. 059200000694111000; n.05920020018370180000; n. 05920040002198658000; n.05920050004623113000;
n.05920060004095925000; n. 05920060040473275000 e n. 05920080036591606000 per prescrizione.

Spese compensate.

Lecce, 22/09/2020

Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 57d9889cd89e542c748e7913d756e5ea